



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Holding di famiglia e previsioni di statuto

Massimo Scotton

Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili





Pianificazione della trasmissione della ricchezza e del passaggio generazionale

Corretta **individuazione** della soluzione più adatta

Coinvolgimento di un consulente esperto per:

- garantire la continuità di una buona gestione dell'azienda con una leadership meritevole e che produca risultati positivi, rispetto ai lavoratori e ai creditori
- garantire l'equità patrimoniale tra gli eredi
- ridurre i rischi di litigi tra i componenti della stessa famiglia

Strumenti:

- Ricorso a strutture societarie
- Governance adeguata e piani successori
- Accorte previsioni statutarie
- Istituti in funzione di anticipazione della vicenda successoria



Assenza di pianificazione: regole della successione e tutele dei legittimari

Anticipo di scelte per il futuro: testamento, donazione, patto di famiglia, trust, utilizzo di diritti di godimento

Operazioni straordinarie di **scissione** e **fusione**: se effettuate nell'ambito di passaggi generazionali, possiedono le ragioni extra tributarie contenute nella clausola anti abuso ex art. 10 – bis dello statuto del contribuente

Si trasferisce in capo agli eredi designati dall'imprenditore rami d'azienda o l'azienda

Si trasferisce la governance (anche oltre alla seconda generazione)

Conferimento delle partecipazioni in holding di nuova costituzione: il fondatore conferisce nella holding le partecipazioni detenute nelle società operative; gli eredi detengono partecipazioni nella holding; le decisioni sono assunte nella holding ma la gestione delle società operative è preclusa agli eredi non designati



La holding ha quale scopo quello di assicurare **compattezza** e **continuità** nella gestione delle partecipazioni azionarie e la società o le società operative

Una holding crea una forza centripeta notevole nell'ambito della compagine proprietaria

Codice di autodisciplina per le società a controllo familiare non quotate (art. 9, C.5)



Tramite la creazione della holding l'imprenditore realizza il plurimi obiettivi che:

- la proprietà resta in famiglia
- la gestione della operativa possa essere affidata anche a soggetti estranei all'ambito familiare, ma con specifiche competenze
- si evitano stalli decisionali
- i conflitti tra i familiari vengono gestiti a livello di holding, senza che venga paralizzata l'attività della società operativa
- si realizzano vantaggi sotto l'aspetto economico - amministrativo



Holding patrimoniali: si limitano ad acquistare e a vendere partecipazioni in una o più imprese controllate. Società cassaforte

Holding finanziarie: società con strutture autonome e ben individuate che condizionano l'attività di investimento e finanziamento delle controllate e che offrono loro alcuni servizi

Holding di partecipazione: società che si pongono a livello intermedio nelle strutture societarie tra holding patrimoniali e holding finanziarie o tra holding finanziarie e holding industriali. Non svolgono alcuna attività e si limitano a detenere partecipazioni finanziarie in altre società del gruppo

Holding industriali: capogruppo industriali

Livelli societari: solitamente le strutture societarie sono semplici e articolate su un unico livello societario. Più ricorrente è l'utilizzo della holding patrimoniale, meno diffuso quello della holding finanziaria



Family governance

Tipi societari delle società poste al vertice: scelta del tipo

Nella maggiorparte dei casi si tratta di SPA e di SRL
SAPA e società di persone: diffusione residuale e di solito
sono incardinate in gruppi maggiormente articolati
Molte strutture sono localizzate in paesi stranieri

Patti parasociali: con cui regolamentare l'ingresso
nell'azienda da parte dei familiari e i percorsi ma anche
tramite cui fare sindacati di voto tra fondatore e familiari



- Clausole statutarie relative al trasferimento **inter vivos** delle partecipazioni per mantenere il controllo della società nel gruppo familiare e il controllo sul gruppo familiare
- Clausole statutarie che, ove consentito dalla disciplina del tipo prescelto in sede di costituzione, possono accordare diritti amministrativi e patrimoniali differenti ai soci familiari, anche commisurati alla coinvolgimento nella gestione



Clausole di blocco

Limiti convenzionali

SPA: art. 2355 - *bis* c.c.: lo statuto può vietare il trasferimento della zioni nominative per 5 anni decorsi i quali è consentito il recesso

SRL: art. 2469 c.c.: lo statuto può vietare il trasferimento delle partecipazioni per 2 anni, decorsi i quali è consentito il recesso

Nelle società di persone sono ammesse, ad eccezione che nelle s.a.s., in relazione al trasferimento della partecipazione del socio accomandante (che può essere trasferita in caso di morte)



Clausole di gradimento (subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali o di altri soci)

Clausole di **gradimento non mero**: predeterminazione nella clausola di criteri oggettivi a cui il soggetto che deve esprimere il placet deve attenersi

SPA

art. 2355 – *bis* c.c.: clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al **mero gradimento** di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono a carico della società o a carico di altri soci:

- un obbligo di acquisto, ovvero
- il diritto di recesso dell'alienante

SRL

Art. 2469 c.c.: qualora il trasferimento della quote sia subordinato al gradimento di organi sociali, soci o di terzi senza prevederne limiti o condizioni, il socio può esercitare il diritto di recesso ex art. 2473 c.c.

Mero gradimento: efficaci alle condizioni sopra descritte nelle s.p.a.; nelle s.r.l. recesso *ad nutum*



Clausole di covendita e trascinamento (anche in combinazione)

Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l'obbligo dei soci diversi dall'alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e - ove prevedano l'obbligo di vendita - devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa (Massima n.88, Consiglio Notarile di Milano)

Tag along: clausola a tutela dei soci di minoranza. Attribuisce a questi ultimi il diritto a profittare delle condizioni economiche ottenute dal socio di maggioranza in caso di vendita della relativa partecipazione rilevante

Il soggetto intenzionato a cedere la propria partecipazione potrà farlo a condizione di ottenere dal suo acquirente l'impegno all'acquisto delle residue quote alle medesime condizioni a lui riconosciute; il socio di minoranza ha, quindi, il diritto di "co-vendere" a fronte di una offerta irrevocabile di acquisto proveniente dal terzo acquirente



Drag along: il socio venditore (di norma socio di maggioranza) è titolare della facoltà di vendere, insieme alla propria partecipazione, anche le azioni dell'altro socio, solitamente di minoranza, assicurandogli le medesime condizioni contrattuali ed il medesimo prezzo unitario ottenuti nella propria contrattazione.

Il patto di trascinamento, trascina il socio di minoranza nella negoziazione, consentendogli di spuntare un prezzo migliore rispetto a quello ottenibile con una contrattazione sul mercato

Vantaggi:

- si aumenta il valore della partecipazione sociale venduta, consentendo al titolare del diritto di drag along di fruire dell'eventuale “premio di maggioranza”;
- si assicura all'acquirente la possibilità di acquistare fino al 100% del capitale, superando la minoranza



Clausole di prelazione

In caso di cessione delle partecipazioni, il socio cedente deve offrirle in prelazione agli altri soci, normalmente a parità di condizione rispetto all'offerta del cessionario

Clausole di **prelazione impropria**: fissano meccanismi di determinazione del prezzo di esercizio della prelazione

Devono ritenersi **inefficaci** (salvo che sia espressamente previsto il diritto di recesso) le clausole di prelazione contenute in statuti di s.p.a. che attribuiscono il diritto di esercitare la prelazione, al di là dei limiti temporali di cui all'art. 2355-bis, comma 1, c.c., per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.

Sono **efficaci** le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscono il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, **al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c., il diritto di recesso.**



Scelta del tipo sociale e aspetti di utilità in base alla disciplina delle partecipazioni

SPA

Azioni dotate di diritti diversi: azioni **a voto limitato a particolari argomenti** e azioni **senza diritto di voto, azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni** (il valore non può superare la metà del capitale sociale; controllo con il 25,1% del capitale)

Azioni dotate con diritto di **voto plurimo**

Azioni a **voto contingentato** (c.d. tetto massimo: oltre una determinata soglia di partecipazione il voto non può essere esercitato) o **scaglionato** (la c.d. clausola di voto a scalare o clausola di scaglionamento che può a sua volta atteggiarsi in diversi modi. Il pratica il principio su cui si basa tale clausola consiste nella introduzione di un depotenziamento del diritto di voto progressivo al crescere della partecipazione azionaria: con tali clausole, dunque, il peso in termini di voto del singolo azionista diviene proporzionalmente inferiore mano a mano che aumenta il numero di azioni possedute).

Azioni riscattabili (ex art. 2437)

Combinazione tra azioni a voto plurimo e azioni senza diritto di voto

Combinazione tra azioni a voto plurimo e azioni senza diritto di voto e usufrutto (trasferimento del controllo alla morte)



Correttivi alle azioni a voto plurimo: conversione in azioni ordinarie in caso di:

- decesso
- alienazione
- accertata incapacità



Società di persone e società semplice

Stabilità di governance e di assetti partecipativi; riservatezza, suddivisione non proporzionale degli utili

L'utilizzo della società semplice è congeniale:

- nessun vincolo di forma per la redazione dell'atto costitutivo
- struttura flessibile
- maggior possibilità di gestione accordata ai soci
- possibilità di determinare il trasferimento delle partecipazioni in modo flessibile: consenso unanime dei soci ovvero differente previsione di statuto e nell'atto costitutivo si possono introdurre:
 - clausole di maggioranza;
 - clausole di libera trasferibilità delle quote fra vivi e/o la continuazione della società con gli eredi;
 - clausole di prelazione o di gradimento



Patto preventivo di trasferimento delle partecipazioni:

È prevalente la tesi favorevole: il patto non pregiudica l'interesse dei soci (che espressamente deliberano sul punto), né l'interesse dei creditori (che vantano pur sempre la tutela della responsabilità illimitata del nuovo socio e del socio uscente, ex art. 2290 c.c.)

Clausole di prelazione e gradimento che possono essere anche combinate

Regime fiscale penalizzante in occasione della percezione degli utili che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile che la società deve imputare per trasparenza ai propri soci/responsabilità illimitata dei soci

Di solito la società semplice è utilizzata per la gestione conservativa di immobili o di valori mobiliari



SRL

Tipo societario privilegiato per la holding

Diritti particolari dei soci: art. 2468, comma 3, c.c.. Spettano al socio indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale

- diritti relativi alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione
- diritti relativi al compimento di atti di gestione
- diritti particolari relativi agli utili
- diritti particolari c.d. atipici: diritto particolare di prelazione; diritto particolare di gradimento

Clausola di indivisibilità della quota di partecipazione (pro indiviso per 10 anni, ex art. 1111 c.c.)



Usufrutto su azioni e quote (artt. 2352 e 2471 – bis c.c.)

- Diritto agli utili: spetta inderogabilmente all'usufruttuario (cfr. artt. 981 e 984 c.c.)
- Diritto di voto, spetta all'usufruttuario ma è possibile una diversa convenzione tra le parti
 - Convenzione contraria statutaria:
 - ✓ funzione di controllo
 - ✓ funzione di asset protection
- Altri diritti amministrativi spettano sia al socio che all'usufruttuario (diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di chiedere la revoca dell'amministratore), salvo patto contrario



- Aumenti di capitale a pagamento: l'opzione sulle nuove azioni spetta al socio e le azioni vengono acquistate libere dal vincolo (cfr. art. 2352, comma 2, c.c.)
- Aumenti di capitale gratuiti: l'usufrutto si estende sulle nuove azioni (cfr. art. 2352, comma 3, c.c.)
- Obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti: ricade sull'usufruttuario salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto (cfr. art. 2352, comma 4, c.c.)



Responsabilità nel gruppo

Art. 2497 c.c.

L'organo di amministrazione della holding è responsabile:

- nei confronti della holding medesima secondo i generali canoni declinati nell'art. 2392 c.c.;
- in solido con la capogruppo ai sensi dell'art. 2497, primo comma, c.c., nei confronti della società eterodirette, dei soci e dei creditori di quest'ultime, laddove siano stati violati i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette, per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale o per lesione cagionata all'integrità del patrimonio, in assenza di realizzazione di alcun vantaggio compensativo per le società eterodirette

Art. 2497 – ter c.c.: le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando influenzate dalla holding, e dunque assunte al fine della realizzazione del disegno imprenditoriale e strategico del gruppo, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione (l'autonomia gestionale della società eterodiretta non è annullata dalla partecipazione al gruppo e dalla realizzazione del programma comune; gli amministratori della società eterodiretta possono disattendere le direttive impartite dalla capogruppo quando esse siano potenzialmente lesive degli interessi tutelati dall'ordinamento)